



MEDIOBANCA

Comunicato Stampa

Presidenza dell'Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca

L'Assemblea dei Partecipanti all'Accordo riunitasi oggi 17 luglio 2014 sotto la presidenza di Angelo Casò ha approvato il nuovo testo dell'Accordo (allegato).

Inoltre ha preso atto che Financière du Parguet ha apportato all'Accordo ulteriori n. 4.747.000 azioni Mediobanca (di cui n. 1 milione con regolamento 18 luglio) in parziale esercizio della propria facoltà di accrescimento; la partecipazione vincolata è pertanto aumentata dal 6,46% al 7,01%. La percentuale complessiva delle azioni vincolate all'Accordo passa dal 30,51% al 31,06%.

Milano 17 luglio 2014



MEDIOBANCA

Nuovo testo

Accordo per la partecipazione al Capitale di Mediobanca

Fra le seguenti parti:

- ◆ UniCredit
- ◆ Financière du Perquet (Gruppo Bolloré)
- ◆ Gruppo Mediolanum
- ◆ Edizione
- ◆ Pirelli & C.
- ◆ FIN.PRIV.
- ◆ Italmobiliare
- ◆ Fininvest
- ◆ Gruppo Gavio
- ◆ Ferrero
- ◆ Gruppo Pecci
- ◆ Angelini Partecipazioni Finanziarie
- ◆ Sinpar
- ◆ Gruppo Zannoni
- ◆ Mais Partecipazioni Stabili
- ◆ H-INVEST
- ◆ Vittoria Assicurazioni
- ◆ Candy
- ◆ Romano Minozzi

(i “partecipanti” e ciascuno il “partecipante”)

che sottoscrivono occorrendo il presente Accordo (“Accordo”) anche a nome e per conto delle proprie controllanti, come definite al successivo art. 1.3.



Premesso che:

- a) i partecipanti sono titolari di azioni Mediobanca S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) per i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata “N. azioni vincolate” della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante (le “AZIONI”);
- b) in una prospettiva di collaborazione i partecipanti ribadiscono il comune impegno ad assicurare la stabilità dell’assetto azionario di Mediobanca e concordano nel ravvisare in un sistema di governance tradizionale, improntato alla valorizzazione del management, il presidio essenziale per salvaguardare la fisionomia, la funzione e le tradizioni di indipendenza della Banca per assicurare unità d’indirizzo gestionale alla stessa;
- c) al fine di assicurare la stabilità dell’azionariato, ciascuno dei Partecipanti si impegna a mantenere vincolate al presente Accordo la totalità delle AZIONI, rappresentanti circa il 30% del capitale di Mediobanca, ferme peraltro le operazioni consentite dal presente Accordo;
- d) non è ammessa la partecipazione al presente Accordo tramite fiduciaria; né sono ammessi patti parasociali relativi a Mediobanca soltanto fra alcuni partecipanti.

Fermo restando che le citate premesse fanno parte integrante della presente scrittura, i partecipanti stipulano il presente Accordo le cui pattuizioni, oltre che fondare obblighi giuridicamente vincolanti, presuppongono e perseguono reciproci impegni d’onore.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Art. 1

1.1. Fatta salva la deroga prevista dall’art. 5, i partecipanti si obbligano a non vendere (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati) né ad acquistare (neppure a termine o attraverso operazioni in derivati) né a porre in essere negozi, anche a titolo gratuito che comunque possano far conseguire in via diretta o indiretta a terzi, neanche transitoriamente la titolarità o la disponibilità ed, in ogni caso, il diritto di voto di tutte o parte delle AZIONI.

Fermo quanto previsto dall’art. 2, il vincolo si estende anche alle AZIONI rivenienti da aumenti di capitale gratuiti/a pagamento o da altre assegnazioni di diritti.

1.2. I partecipanti si obbligano altresì a non costituire diritti di pegno, di usufrutto o qualunque altro vincolo sulle AZIONI o su parte di esse, salvo autorizzazione espressa dell’Assemblea dei partecipanti.

1.3. Le parti potranno trasferire le AZIONI o parte di esse a favore di proprie controllanti e controllate, o controllate dalla medesima controllante, sempreché il cessionario assuma gli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché l’obbligo di rivenderle al cedente - che dovrà dal canto suo impegnarsi al riacquisto - nel caso venga meno il rapporto di controllo rilevante ai fini del presente articolo. Il cedente dovrà darne preventiva comunicazione al Presidente dell’Accordo che ne informerà tutti gli altri partecipanti. Per “controllate” si intendono le società che risultino tali dal bilancio della controllante, con esclusione delle controllate di cui all’art. 2359, I comma, n. 3 del Codice Civile.

Art. 2

2.1. Nel caso di aumento a pagamento del capitale di Mediobanca mediante emissione di azioni ordinarie o di azioni di altra categoria convertibili in azioni ordinarie o nel caso di emissione di titoli



rappresentativi del diritto di sottoscrivere azioni come sopra o ancora di strumenti finanziari comunque partecipativi, i partecipanti si riuniranno in Assemblea su convocazione del Presidente dell'Accordo per far conoscere le loro decisioni in merito all'esercizio dei diritti d'opzione loro spettanti.

2.2. Ove un partecipante intendesse cedere, in tutto o in parte, i propri diritti di opzione, dovrà offrirli agli altri partecipanti in proporzione alle AZIONI da ciascuno possedute, al prezzo pari alla media aritmetica del prezzo del diritto per tutta la durata della sua quotazione. I relativi accordi dovranno essere conclusi almeno dieci giorni prima della data di avvio dell'aumento di capitale e comunque in tempo utile per adempiere ad ogni obbligo di informativa previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si applica ai trasferimenti dei diritti di opzione di cui al presente articolo quanto previsto dall'art. 1.3. in tema di AZIONI.

2.3. I diritti che non fossero trasferiti ai sensi del comma precedente dovranno essere collocati secondo le indicazioni dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 3

3.1. Le AZIONI (e, ove ricorrano, i titoli rappresentativi del diritto di sottoscrivere AZIONI della Banca o gli strumenti finanziari partecipativi) vincolate al presente Accordo dovranno essere e restare per tutta la durata originaria o rinnovata del presente Accordo depositate presso Mediobanca (od il soggetto da essa e per essa indicato) la quale le custodirà gratuitamente.

Art. 4

4.1. L'ammontare delle partecipazioni detenute dai Partecipanti in Mediobanca non potrà eccedere i quantitativi singoli e complessivi indicati nella colonna denominata "N. azioni vincolate" della distinta allegata al presente Accordo quale sua parte integrante.

4.2. Nel caso in cui una delle Parti dell'Accordo sia un intermediario finanziario (comprese le società facenti capo al rispettivo gruppo), la stessa può detenere azioni Mediobanca in eccedenza rispetto ai limiti di partecipazione stabiliti dal presente Accordo al fine di intraprendere attività di market making per conto terzi nonché fornire servizi alla propria clientela che possono comportare attività di negoziazione ovvero lo svolgimento o l'organizzazione di operazioni finanziarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: concessione di finanziamenti; emissioni di strumenti finanziari; costituzione di garanzie su azioni Mediobanca; mantenimento di posizioni di trading in relazione a exchange traded funds (ETF) o indici; acquisto o cessione di azioni Mediobanca o di contratti che si riferiscono ad azioni Mediobanca, siano essi regolati per differenziale di cassa o mediante consegna di titoli, o contratti trattati su mercati regolamentati oppure derivati over the counter (OTC), prestito titoli, operazioni di pronti contro termine (repo) ovvero operazioni di pronti contro termine in acquisto (reverse repo) (tali operazioni essendo definite "Operazioni di Mercato") a condizione che: (a) le Operazioni di Mercato: (i) siano effettuate su richiesta e/o a nome di un cliente oppure (ii) siano attività di copertura ovvero (iii) siano il risultato di attività di regolamento relative ad eventi di mercato o sviluppi societari riguardanti le azioni Mediobanca; (b) nessuna delle predette operazioni/attività potrà comportare l'acquisizione di azioni Mediobanca a titolo di stabile partecipazione da parte dei partecipanti che detengano azioni Mediobanca in eccedenza rispetto ai limiti di partecipazione definiti dal presente Accordo e (c) i predetti partecipanti che detengano azioni Mediobanca in eccedenza rispetto ai limiti di partecipazione definiti dal presente Accordo per effetto delle operazioni di cui al presente articolo, si astengano dall'esercizio dei propri diritti di voto relativi a dette azioni.

Art. 5

5.1. L'Assemblea dei partecipanti può, in deroga a quanto previsto all'art. 1.1, autorizzare i partecipanti all'acquisto e alla cessione di tutte o di parte delle AZIONI. Le AZIONI eventualmente poste in vendita, salvo diversa delibera dell'Assemblea, saranno offerte in prelazione



proporzionalmente agli altri partecipanti. Qualora i partecipanti non assorbano l'intera quantità posta in vendita e l'Assemblea non svincoli la quota residua, il partecipante venditore potrà rinunciare alla cessione integrale di tutte le AZIONI poste in vendita.

5.2. Le AZIONI non collocate ai sensi dell'art. 5.1. potranno essere cedute secondo le determinazioni dell'Assemblea dei partecipanti anche a terzi e subordinatamente all'accettazione del presente Accordo da parte dell'acquirente relativamente a tutte le azioni oggetto di trasferimento o ad altro titolo in suo possesso.

5.3. Le AZIONI eventualmente non collocate resteranno soggette al presente Accordo.

5.4. Ai fini del presente articolo ogni comunicazione dovrà essere fatta al Presidente dell'Accordo di cui all'art. 10, tenuto alla convocazione dell'Assemblea per le delibere di competenza.

Art. 6

6.1. Qualora il Presidente dell'Accordo riceva notizia di mutamenti sostanziali nella struttura di controllo di un partecipante, provvederà a convocare il Comitato affinché quest'ultimo esperisca gli accertamenti del caso e dia mandato al Presidente dell'Accordo di convocare l'Assemblea per decidere se richiedere al partecipante - che con la sottoscrizione del presente Accordo ne assume obbligo - di cedere l'intera sua partecipazione vincolata pro quota agli altri partecipanti secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 11.

Art. 7

7.1. In tempo utile per la presentazione all'Assemblea dei Soci, i partecipanti si riuniranno in Assemblea per approvare la lista degli amministratori da depositare ai sensi dello Statuto di Mediobanca; la lista dovrà rispettare lo Statuto, la normativa di Banca d'Italia, il Codice di Autodisciplina per le Società quotate e, più in generale, tutta la normativa applicabile in termini di quote di genere, numero dei consiglieri indipendenti, requisiti di onorabilità, professionalità, ecc.

Tale lista comprenderà, nell'ordine, al primo posto il nominativo designato alla carica di Presidente, al secondo il designato alla carica di Amministratore Delegato, quindi gli altri scelti ai sensi di Statuto tra i dirigenti della Banca quindi via via tutti gli altri, accogliendo in linea di principio, le indicazioni dei partecipanti su base proporzionale alle quote di partecipazione all'Accordo. La lista includerà due Vice Presidenti: il primo designato da UniCredit e il secondo dagli altri soci su proposta del Gruppo Bolloré.

L'approvazione della lista richiede la maggioranza dei due terzi delle AZIONI.

Qualora l'Assemblea dei partecipanti non fosse in grado di approvare la lista con la maggioranza richiesta ogni partecipante o gruppo di partecipanti avrà la facoltà di presentare una propria lista.

Nel caso la lista venga approvata a maggioranza i partecipanti dissenzienti non avranno invece la facoltà di presentare una propria lista, ferma restando la piena libertà di espressione del voto in Assemblea dei soci di Mediobanca.

7.2. Analogamente, in tempo utile, l'Assemblea dei partecipanti si riunirà per l'approvazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale che sarà composta da 3 membri effettivi e 3 supplenti. Quelli effettivi sono scelti dalla lista maggioritaria su designazione, nell'ordine, il primo da UniCredit, il secondo e il terzo, destinato a non essere eletto in caso di presentazione della lista delle minoranze, dagli altri Partecipanti. I supplenti sono tratti dalla lista maggioritaria, designati a rotazione da UniCredit e dagli altri Partecipanti fermo restando che in caso di presentazione della lista delle minoranze il terzo sindaco supplente sarà tratto da detta lista. Il Presidente è tratto dalla lista delle minoranze, in assenza della quale è il componente designato da UniCredit.

7.3. Si applica alla nomina del Collegio Sindacale quanto previsto dal precedente comma 7.1.



Art. 8

8.1. L'Assemblea elegge un Comitato ("Comitato") avente funzioni di natura istruttoria e organizzativa al fine di formulare le proposte all'Assemblea dei partecipanti, unico organo deliberante. Per tale motivo il Comitato non si esprime attraverso votazioni bensì rappresentando le proposte emerse all'Assemblea che potrà eventualmente deliberare in modo diverso rispetto a quanto proposto.

8.2. Il Comitato è composto da almeno 4 componenti tra cui il Presidente dell'Accordo di cui all'art. 10. Ai partecipanti titolari di una quota superiore al 5% del capitale spetta di diritto la designazione di un membro.

8.3. I componenti del Comitato che non potranno partecipare alle riunioni hanno facoltà di designare un proprio sostituto.

8.4. I componenti del Comitato rimarranno in carica per un periodo corrispondente alla durata dell'Accordo salvo rinnovo del mandato o revoca anticipata ad insindacabile giudizio della parte rappresentata, cui spetterà l'indicazione dell'eventuale sostituto in caso di cessazione per qualsiasi motivo del membro dalla stessa originariamente designato.

8.5. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell'Accordo o qualora ne facciano richiesta due membri.

8.6. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei partecipanti.

8.7. Il Comitato svolge oltre alle citate funzioni istruttorie anche gli altri compiti eventualmente assegnati dall'Assemblea.

8.8. Alle riunioni del Comitato assistono il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e, su invito di volta in volta del Presidente dell'Accordo, gli esponenti della Banca investiti di altre cariche sociali.

Art. 9

9.1. L'Assemblea dei partecipanti si riunisce per deliberare:

- a) in ordine alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto della Banca (cfr. precedente art. 7), ivi inclusa la designazione dei candidati per la carica, rispettivamente, di Presidente e Amministratore Delegato.
- b) sulle modifiche del presente Accordo;
- c) in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti;
- d) sulle nomine dei componenti e le funzioni assegnate al Comitato ed al suo Presidente;
- e) su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dal presente Accordo e comunque dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio e della semestrale.

9.2. L'Assemblea dei partecipanti è convocata su iniziativa del Presidente dell'Accordo, ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti partecipanti che rappresentino almeno il 15% delle AZIONI.

L'Assemblea dei partecipanti è convocata dal Presidente dell'Accordo, con preavviso scritto di almeno 2 giorni lavorativi, recante indicazione delle materie da trattare.

L'Assemblea dei partecipanti delibera su tutte le materie con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi delle AZIONI.



Art. 10

10.1. Il Presidente dell'Accordo, nominato dall'Assemblea dei partecipanti, presiede l'Assemblea dei Partecipanti e il Comitato e svolge funzioni unicamente organizzative essendo privo di diritto di voto nel Comitato.

Art. 11

11.1 Costituisce causa di esclusione del partecipante il superamento del limite di possesso non autorizzato delle AZIONI vincolate e dell'eventuale maggior limite di possesso autorizzato dall'Assemblea dei Partecipanti.

11.2. Il Presidente, accertato il fatto, convocherà l'Assemblea che deciderà se richiedere al partecipante di cedere l'intera partecipazione vincolata agli altri partecipanti ai quali spetta pro quota e con accrescimento, il diritto al rilievo da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente dell'Accordo al prezzo pari alla media dei prezzi ufficiali di Borsa degli ultimi 30 giorni di borsa aperta, da corrispondersi entro i trenta giorni successivi, contro trasferimento delle AZIONI.

Le AZIONI invendute dovranno essere collocate presso nuovi partecipanti che aderiscano al presente Accordo a norma dell'art. 9.

11.3 Il partecipante inadempiente è obbligato a tenere indenne da costi ed oneri tutti gli altri partecipanti se dal mancato rispetto del vincolo di non accrescimento dovessero sorgere obblighi di OPA.

Art. 12

12.1. Il presente Accordo ha durata sino al 31 dicembre 2015 e si rinnova automaticamente per periodi di 2 anni, fra i partecipanti che non ne abbiano dato disdetta almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata, a condizione che essi rappresentino almeno il 25% del capitale di Mediobanca.

Art. 13

13.1. Ferma ogni altra disposizione dell'Accordo, ove ne ricorrano i presupposti, potranno essere attuate, previa autorizzazione dei competenti organi, lo scioglimento di Fin.Priv. o altre operazioni dirette a far conseguire ai soci della medesima la titolarità diretta delle azioni Mediobanca, in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale di Fin.Priv., intendendosi che è senz'altro autorizzato l'accrescimento delle partecipazioni conseguenti allo scioglimento di Fin.Priv.

Art. 14

14.1. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, risoluzione o efficacia del presente Accordo nonché a sue eventuali modificazioni o integrazioni sarà risolto mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da cinque persone delle quali una designata da UniCredit, una dal Gruppo Bolloré e una dagli altri Partecipanti a maggioranza semplice di capitale e le rimanenti due con funzioni di co-presidente, d'accordo fra le prime tre, o in difetto secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano e giudicherà secondo diritto. Il procedimento così instaurato avrà natura rituale e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza fra le Parti. Le spese del procedimento arbitrale saranno a carico delle Parti in conformità con le applicabili risoluzioni del Collegio Arbitrale.

14.2. Qualsiasi controversia che non dovesse essere di competenza del Collegio Arbitrale sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

14.3. Ciascuna Parte elegge domicilio ai fini del presente Accordo all'indirizzo indicato in calce.



Allegato

Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca

Partecipanti	N. Azioni vincolate	% su az. vinc.	% su cap. soc.	Diritto di accrescimento N. Azioni	% su cap. soc.	N. Azioni "non vincolate"	% su cap. soc.
UniCredit S.p.A.	74.531.792	27,86%	8,65%				
Financière du Perquet S.A.	60.426.075	22,58%	7,01%	8.464.262	0,98%		
Gruppo Mediolanum	29.095.110	10,87%	3,38%	143.103	0,02%		
<i>Mediolanum S.p.A.</i>	22.644.712	8,46%	2,63%				
<i>Mediolanum Vita S.p.A.</i>	6.450.398	2,41%	0,75%				
Edizione S.r.l.	18.625.029	6,96%	2,16%				
Pirelli & C. S.p.A.	15.753.367	5,89%	1,83%	584.051	0,07%		
FIN.PRIV. S.r.l.*	14.340.218	5,36%	1,66%	1.410.494	0,16%		
Italmobiliare S.p.A.	13.500.000	5,05%	1,57%	2.029.495	0,24%		
Fininvest S.p.A.	8.600.531	3,21%	1,00%			9.113.254	1,06%
Gruppo Gavio	5.852.784	2,19%	0,68%	3.490.500	0,41%		
<i>Aurelia S.r.l.</i>	3.300.000	1,23%	0,38%				
<i>Beniamino Gavio</i>	1.271.642	0,48%	0,15%				
<i>Daniela Gavio</i>	577.500	0,22%	0,07%				
<i>Eredi Marcellino Gavio</i>	371.642	0,14%	0,04%				
<i>Marcello Gavio</i>	332.000	0,12%	0,04%				
Ferrero S.p.A.	5.722.500	2,14%	0,66%	714.810	0,08%		
Gruppo Pecci	4.087.650	1,53%	0,47%	1.213.617	0,14%		
<i>TOSCO-FIN S.r.l.</i>	3.465.000	1,29%	0,40%				
<i>S.M.I.L. di Alberto Pecci & C. s.a.s.</i>	622.650	0,23%	0,07%				
Angelini Partecipazioni Fin. S.r.l.	4.000.000	1,49%	0,46%				
Sinpar S.p.A.	3.370.500	1,26%	0,39%				
Gruppo Zannoni	2.625.000	0,98%	0,30%			44.500	0,01%
<i>Arca S.p.A.</i>	1.155.000	0,43%	0,13%				
<i>Cinca S.A.</i>	1.100.000	0,41%	0,13%				
<i>United Tiles S.A.</i>	370.000	0,14%	0,04%				
Mais Partecipazioni Stabili S.r.l.	1.911.315	0,71%	0,22%	7.916.685	0,92%	1.612.080	0,19%
H-INVEST S.p.A.	1.818.886	0,68%	0,21%				
Vittoria Assicurazioni S.p.A.	1.225.350	0,46%	0,14%	1.225.350	0,14%		
Candy S.p.A.	1.155.000	0,43%	0,13%	244.950	0,03%		
Romano Minozzi	929.100	0,35%	0,11%	1.000.000	0,12%		
Totale	267.570.207	100,00%	31,06%	28.437.317	3,30%	10.769.834	1,25%

* Soci: Assicurazioni Generali 14,3%, Fiat 14,3%, Fondiaria-Sai 28,5%, Italmobiliare 14,3%, Pirelli & C. 14,3%, Telecom 14,3%.